

Imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività: le criticità legate al versamento

Giuseppe Cossentino - Dottore commercialista in Milano

Entro il 1° luglio 2024 tutti i soggetti fiscalmente residenti in Italia che detengono cripto-attività, in assenza di un intermediario che applichi l'imposta di bollo, sono chiamati alla cassa per il versamento del saldo ed eventualmente del primo acconto relativi all'imposta sul valore delle cripto-attività. Con la risoluzione n. 10/E del 6 febbraio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per consentire il versamento, tramite modello F24, dell'acconto dell'imposta sostitutiva dell'imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività. Quali sono le criticità legate all'adempimento?

L'Agenzia delle Entrate ha disposto, con [risoluzione n. 10/E del 6 febbraio 2024](#), l'istituzione dei **codici tributo** per il versamento dell'acconto, mediante **modello F24**, dell'**imposta sostitutiva** dell'imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le **cripto-attività** di cui all'[art. 1](#), comma 146, della [legge n. 197/2022](#), rinominando il [codice tributo istituito lo scorso giugno](#), per il versamento del saldo di tale imposta.

Chi è tenuto al pagamento dell'imposta sostitutiva

A decorrere dal 1° gennaio 2023, è prevista l'applicazione di un'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato, qualora su di esse non venga applicata l'imposta di bollo da parte di un intermediario. L'obbligo, quindi, non è previsto soltanto per i soggetti tenuti ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale mediante compilazione del **modulo RW** della dichiarazione, ma **anche** per i **soggetti esonerati dalla compilazione** di tale modulo, ovvero i soggetti la cui residenza fiscale in Italia è determinata *ex lege*.

Quando si applica l'imposta sostitutiva

I casi in cui l'imposta di bollo non è applicata dall'intermediario, ed è quindi necessario il versamento dell'imposta sostitutiva, sono riconducibili a due fattispecie:

- detenzione delle cripto-attività presso **intermediari non residenti**;
- detenzione delle cripto-attività mediante l'utilizzo di **supporti fisici** quali hard-disk e simili.

Come si calcola l'imposta

L'imposta sul valore delle cripto-attività è dovuta nella misura del **2 per mille** del valore delle cripto-attività al termine di ciascun anno solare rilevato dalla piattaforma presso la quale le stesse sono state acquistate e sono detenute, facendo riferimento al valore rilevato al termine del periodo di detenzione. Qualora queste vengano cedute, vendute o trasferite prima del 31 dicembre, l'imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso in caso di co-intestazione.

Tuttavia, qualora per tali cripto-attività sia stata **versata nello Stato estero** dell'intermediario, a titolo definitivo un'**imposta patrimoniale**, questa genererà un **credito d'imposta** che sarà possibile utilizzare in deduzione dell'imposta sostitutiva dovuta in Italia e **fino a concorrenza** dell'ammontare di quest'ultima.

L'imposta è dovuta nella misura massima di 14.000 euro se detenuta da soggetti diversi dalle persone fisiche.

Come si versa l'imposta

L'imposta sul valore delle cripto-attività va versata secondo le modalità e i termini delle imposte sui redditi. Bisognerà quindi procedere al versamento, secondo le ordinarie previsioni, del saldo relativo all'anno 2023 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2024 **entro il 1° luglio 2024** (il 30 giugno è festivo), mentre **entro il 2 dicembre 2024** (il 30 novembre è sabato) dovrà essere versata la seconda o unica rata di acconto relativa all'anno 2024.

I **codici tributo** da utilizzare per assolvere a tali scadenze sono i seguenti:

- **1727** - Imposta sostitutiva dell'imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività - Saldo - **Articolo 1**, comma 146, della **legge 29 dicembre 2022, n. 197**;

- **1728** - Imposta sostitutiva dell'imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività - Acconto I rata - **Articolo 1**, comma 146, della **legge 29 dicembre 2022, n. 197**;

- **1729** - Imposta sostitutiva dell'imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività - Acconto II rata - **Articolo 1**, comma 146, della **legge 29 dicembre 2022, n. 197**.

Il codice tributo 1727 può essere utilizzato anche in corrispondenza degli "importi a credito compensati".

Inoltre, qualora il debitore d'imposta volesse optare per il **versamento rateale** del saldo per l'anno 2023 o del primo acconto per l'anno 2024, il campo "rateazione/Regione/Prov./mese rif." dovrà essere valorizzato nel formato "NNRR", dove "NN" rappresenta il numero della rata in pagamento e "RR" indica il numero complessivo delle rate.

Come si compila il modello F24: un esempio

Per semplicità, si assuma che un soggetto residente fiscalmente in Italia detenga cripto-attività presso la piattaforma di un intermediario non residente e che il valore di queste al 31 dicembre 2023 -rilevato da tale piattaforma- ammonti a 10.000 euro.

Il modello F24 per il versamento del **saldo relativo all'anno 2023**, in un'unica soluzione, in scadenza il 1° luglio 2024, dovrà essere così compilato:

SEZIONE ERARIO		codice tributo	relazione/regione/ prov./mes. rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI	codice ufficio	1727	0101	2023	20,00		
	codice atto						
				TOTALE A	20,00 B		SALDO (A-B)
							20,00

Dubbi e criticità circa la rilevazione del valore al 31 dicembre

L'Agenzia delle Entrate indica che, qualora non sia possibile rilevare il valore al 31 dicembre dell'anno di riferimento dalla piattaforma dove è stata originariamente acquistata la crypto-attività, bisognerà rilevare tale valore da **analoga piattaforma** dove le medesime **crypto-attività** sono **negoziabili** o, in **alternativa**, da **siti** che siano **specializzati nella rilevazione dei valori di mercato** delle crypto-valute. Qualora, inoltre, non sia possibile rilevare il valore nemmeno mediante siti specializzati, bisognerà fare riferimento al **costo di acquisto**.

Per analizzare le possibili criticità relative alla rilevazione del valore delle crypto-attività al 31 dicembre di ogni anno, bisogna tenere in considerazione due caratteristiche del **mercato crypto**:

- **elevato numero** di crypto-valute esistenti;
- elevata **volatilità** dei valori delle crypto-valute.

Ad oggi, tramite le varie piattaforme exchange (Binance, Crypto.com, Coinbase, etc.) è possibile acquistare innumerevoli tipologie di crypto-valute in maniera facile e veloce, tuttavia, per molte di queste non è semplice trovare un'analisi puntuale al 31 dicembre dei valori di mercato, spesso anzi non è possibile.

Con riferimento, invece, all'elevata volatilità dei valori delle crypto-valute, è possibile che qualora, per le criticità di cui sopra, si faccia riferimento al costo di acquisto per determinare il valore delle crypto-attività alla fine dell'anno solare, questo possa essere **significativamente superiore** all'importo del valore che le crypto-attività potrebbero **realmente** avere al 31 dicembre. Tale considerazione, seppur di trascurabile entità in ottica di "piccoli investitori" assume una connotazione decisamente significativa se rapportata ai casi in cui i capitali immessi nel mercato crypto abbiano un valore considerevole.

Alla luce delle ultime indicazioni dell'Agenzia delle Entrate e al fine di evitare un'imposta sostitutiva sul valore delle crypto-attività non realmente proporzionale, l'utilizzatore di queste ultime dovrà adoperarsi sempre più per un **monitoraggio puntuale del valore** delle crypto-attività detenute, facendo attenzione a rilevare il valore di chiusura delle stesse al 31 dicembre.

